



# COMUNE DI ANACAPRI

## ORDINANZA SINDACALE N. 13/2022

**Oggetto: Salvaguardia della quiete pubblica e della vivibilità del paese.**

### IL VICESINDACO

**Premesso che:**

- **l'Amministrazione Comunale** da sempre ha profuso grande impegno per salvaguardare la quiete pubblica, il decoro urbano del proprio territorio e il diritto al riposo dei propri residenti e dei propri ospiti;
- **il Responsabile** del Settore di Polizia Municipale con relazione prot. n. 14134 del 18.08.2022 ha evidenziato che sempre più spesso nel centro storico si verificano episodi che minano la quiete pubblica, il decoro urbano e la vivibilità del territorio in contrasto alle leggi e ai regolamenti comunali vigenti in materia;
- **dalla richiamata** relazione si evince anche che la clientela di alcune attività commerciali si assembra spesso al di fuori delle stesse producendo schiamazzi notturni e lasciando lerci gli spazi antistanti e limitrofi a tali attività;

**Considerato che** le norme vigenti e la più recente e consolidata Giurisprudenza in materia prevedono specifici obblighi in capo agli esercenti sia per evitare che la clientela situata in prossimità del proprio locale possa produrre schiamazzi notturni disturbando la quiete pubblica, sia per assicurare la perfetta pulizia delle aree limitrofe a quelle di pertinenza del locale.

**Considerato ancora che** l'art. 50 comma 5 prevede che *“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti [...]”*.

**Ritenuto**, alla luce di quanto segnalato, di dover adottare apposita Ordinanza per garantire il decoro e la vivibilità del territorio comunale.

**Visto:**

- la comunicazione di assenza del Sindaco prot. n. 14.149 del 19/08/2022;
- l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000;
- l'art. 659 del Codice Penale;
- il Regolamento Comunale in materia di trattenimenti musicali;
- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana



# COMUNE DI ANACAPRI

## ORDINA

1. **che i titolari** degli esercizi pubblici sono tenuti:

- **ad adottare** ogni misura utile ad evitare la produzione di schiamazzi notturni anche da parte dei propri clienti,
- **ad assicurare** la pulizia delle aree di suolo pubblico in concessione e degli spazi antistanti e limitrofi alle proprie attività per un raggio di 50 metri.

## DISPONE CHE

- **ai trasgressori** sarà comminata una sanzione pecuniaria da 25,00 a 500,00 €;
- **i trasgressori** di quanto disposto al punto 1 saranno inoltre denunciati ai sensi dell'art. 659 del Codice penale;
- **la presente** ordinanza sia:
  - **pubblicata** all'albo pretorio one line e sul sito istituzionale del Comune di Anacapri;
  - **trasmessa** al comando dei Carabinieri di Anacapri, al Commissariato P.S., alla Tenenza della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Municipale di Anacapri.

Il presente provvedimento può essere impugnato presso il Tar Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione presso il Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla casa comunale, 19 agosto 2022

IL VICESINDACO  
(FRANCESCO CERROTTA)  
  
